

Poteri del Presidente della Corte di appello in ordine all'inoltro di esposti a carico di magistrati.

(Risposta a quesito del 15 aprile 1987)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 aprile 1987, in relazione a quesiti sollevati dal Presidente della Corte di Appello di Catania relativi ai poteri connessi all'attività di sorveglianza e vigilanza del Presidente della Corte conseguenti all'inoltro di esposti con i quali vengono rappresentati fatti di possibile rilievo disciplinare e penale, ha deliberato il seguente parere.

Con nota in data 6 dicembre 1984 il Presidente della Corte d'Appello di Catania ha sottoposto al C.S.M. i seguenti quesiti, in relazione all'inoltro di esposti a carico di magistrati in merito a fatti rilevanti in materia penale e disciplinare:

1) "per gli esposti diretti ai due titolari dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di Appello, quest'ultimo deve o può procedere, di sua iniziativa, a fare accertamenti e a formulare osservazioni e proposte, o si deve astenere da ogni intervento per lasciare il tutto impregiudicato nella disponibilità dei titolari dell'azione disciplinare?"

2) "nel caso che per gli esposti di cui al n. 1 si riterrà che il presidente della Corte di Appello debba o possa procedere, di sua iniziativa, a fare accertamenti e a formulare osservazioni e proposte, la risposta affermativa al quesito si dovrà ritenere valida anche per i casi che, come quello in esame, riguardano pure Uffici del P.M.?"

3) "nel caso che per gli esposti di cui al n. 1 si riterrà che il presidente della Corte di Appello non debba e non possa, di sua iniziativa, procedere a fare accertamenti e a formulare osservazioni e proposte, deve tuttavia egli farsi carico di trasmettere ai titolari dell'azione disciplinare la copia dell'esposto mandata a lui, e ciò per l'eventualità che ai due titolari anzidetti non fosse pervenuta, per qualsiasi disguido, la copia dell'esposto mandata agli stessi?"

Trattasi, evidentemente, di problematica complessa, involgente profili che esulano dal campo strettamente tecnico (1), al quale il peraltro ci si atterrà nella presente relazione (in considerazione del fine che le è proprio), riservando alle competenti sedi istituzionali ogni ulteriore valutazione.

Si osserva, in primo luogo, che nessun dato normativo sancisce l'obbligatorietà della formulazione di "osservazioni e proposte" da parte del Presidente della Corte d'Appello, nel caso in cui a lui pervenga un esposto indirizzato anche ai titolari dell'azione disciplinare.

Nel silenzio delle norme, peraltro sembra sostenibile la facoltatività di detta formulazione, non apparendo essa suscettibile di arrecare pregiudizio al corretto esercizio delle (eventuali, future) azioni disciplinari e penali.

Il regime procedimentale proprio di queste (2), piuttosto, legittima i dubbi sulla portata ed i limiti degli accertamenti esperibili da parte del Capo della Corte.

Al riguardo, pare che l'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza (ex art. 14 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511) non possa ritenersi precluso dall'inoltro di un esposto ai titolari dell'azione disciplinare, in particolare con riferimento:

- Δ agli accertamenti (specie di carattere documentale) per i quali sia ravvisabile l'improcrastinabilità;
- Δ a tutti gli accertamenti relativi a profili rilevanti a livello organizzativo ed amministrativo.

In conformità ai principi generali, le risultanze delle acquisizioni documentali e degli accertamenti esperiti Δ oltre ad essere utilizzabili dal Presidente della Corte d'Appello per eventuali provvedimenti amministrativi di competenza Δ dovranno essere fatti oggetto di rapporto ogni qual volta consistano in concreti elementi rilevanti ai fini penali e/o disciplinari.

Così impostato (e limitato), l'intervento del Capo della Corte (3), *non dando luogo ad un'istruttoria in senso proprio*, non risulta lesivo delle garanzie difensive normativamente riconosciute agli interessati Δ sia in campo penale, sia in campo disciplinare Δ né delle sfere di competenza relative all'istruzione, che ne precludono più late manifestazioni.

Ciò posto in relazione al primo quesito (evidentemente insuscettibile di più puntuale ed astratta risposta, potendosi i principi generali, le esigenze ed i limiti enunciati comparare soltanto sul piano operativo, in relazione ad ogni concreta fattispecie), si osserva che l'attività del Presidente della Corte d'Appello dovrà pure rispettare la ripartizione di competenze risultante dal combinato disposto degli artt. 14 e 16 del citato R.D.Lgs. 511/46.

Come esplicitamente indicato nelle relative rubriche, infatti, le due norme disciplinano distintamente l'attività di sorveglianza sui magistrati (rispettivamente) giudicanti e requirenti, limitando ai primi i poteri del Presidente della Corte d'Appello.

Ne consegue necessariamente una risposta negativa al secondo quesito in esame, con riferimento ad ogni attività d'accertamento nei confronti di uffici o magistrati del P.M.; soluzione che, peraltro, non pare ostativa alla sottoposizione ai titolari dell'azione disciplinare di proprie osservazioni da parte del Presidente della Corte (ove questi lo ritenga opportuno e salva ogni valutazione in termini di rilevanza e di ammissibilità da parte degli organi competenti), né (con gli stessi limiti) alla spontanea trasmissione di documenti dei quali egli direttamente disponga.

In relazione, infine, al terzo quesito, osserva l'Ufficio che i doveri di diligenza e correttezza nell'azione amministrativa impongono l'esigenza, per il Capo della Corte, (quantomeno) di verificare se l'esposto a lui giunto sia altresì pervenuto ai titolari dell'azione penale e dell'azione disciplinare (ai quali pure risulti indirizzato), dovendosi egli ritenere ÷ in caso negativo ÷ tenuto all'inoltro.

Naturalmente, l'obbligatorietà di detta attività sussiste soltanto nelle ipotesi in cui l'inoltro sarebbe dovuto anche se l'esposto fosse indirizzato al solo Capo della Corte (non sussistendo invece, ad esempio, in caso di esposti dal contenuto assurdo o assolutamente generico ed inconcludente); e negli stessi limiti deve ritenersi sussistente l'eventuale obbligo di rapporto.

Quanto ai limiti cronologici per lo svolgimento da parte del Presidente della Corte d'Appello delle attività in questione, si osserva che l'esame delle fonti normative che presentano attinenza con la fattispecie consente d'individuare una pressione in termini temporali (sia pure indefiniti) in materia penale, ove il codice di rito impone ÷ all'art. 2 ÷ che il rapporto sia inoltrato (dai pubblici ufficiali a ciò tenuti) "senza ritardo".

La carenza di un'analoga disposizione nel settore disciplinare (cfr. art. 39 u.c. e 59, 1° c., D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) è stata colmata con delibera dei C.S.M. in data 25 febbraio 1981 (4), che ha prescritto che, "allo scopo di evitare ritardi, l'autorità giudiziaria che rileva, nell'ambito circoscrizionale sottoposto al suo potere di vigilanza, fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve inviare *immediatamente* e direttamente il rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione".

Ritiene, dunque, l'Ufficio che gli accertamenti e le indagini che il Presidente della Corte d'Appello può compiere nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza (ex art. 14 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511) debbono contemperarsi col generale principio di speditezza (enucleabile dalle richiamate disposizioni) cui deve informarsi l'inoltro dei rapporti sia penali che disciplinari (5).

Resta impregiudicata la possibilità per il Presidente della Corte d'Appello, nell'ipotesi in cui egli non ravvisi l'urgenza di disporre alcun accertamento né di acquisire alcun documento, di trasmettere immediatamente alle competenti Autorità ÷ "sic et simpliciter" ÷ l'esposto da lui ricevuto (eventualmente corredandolo con documenti di cui egli direttamente già disponga); così come sembra ammissibile che lo stesso Presidente ÷ anche dopo l'inoltro ÷ conduca accertamenti, purché nel rispetto dei limiti sopra tratteggiati in riferimento al primo quesito.